

## COLLEGIO DI BARI

composto dai signori:

(BA) TUCCI	Presidente
(BA) PORTA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) BARTOLOMUCCI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) CIPRIANI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(BA) LIPANI	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - FABIO GIROLAMO PORTA

Seduta del 05/07/2023

### FATTO

Il ricorrente, titolare di un contratto di prestito rimborsabile mediante cessione del quinto della retribuzione mensile - stipulato in data 10 gennaio 2017 ed estinto anticipatamente in esito al conteggio rilasciato dalla convenuta in data 14 luglio 2021, a fronte del debito residuo liquidato in corrispondenza della rata n. 51 con scadenza 31 luglio 2021 - lamenta il diniego al rimborso pro quota dei costi del finanziamento non più sorretti da giustificazione causale per effetto dell'intervenuta estinzione.

Insoddisfatto dell'esito del reclamo, a mezzo del presente ricorso l'istante chiede all'Arbitro di condannare l'intermediario alla restituzione degli oneri commissionali trattenuti all'erogazione, in proporzione lineare al periodo di ammortamento non usufruito (n. 69 rate residue su n. 120 previste in origine), al netto di quanto già riconosciuto, per complessivi euro 1.725,00 (oltre interessi legali); in subordine chiede che le voci di costo up-front vengano rimborsate secondo il criterio della "curva degli interessi". Il ricorrente invoca, altresì, la retrocessione delle rate "eventualmente versate in data successiva all'estinzione" o, comunque, in eccedenza, e la rifusione delle spese di assistenza professionale nella misura di euro 200,00.

Instaurato il contraddittorio, l'intermediario convenuto si oppone alle istanze del ricorrente deducendo: la chiara indicazione in contratto di tutti i costi applicati al cliente, distinguendo tra quelli up-front e quelli recurring; la non rimborsabilità delle spese di istruttoria, attesa la chiara natura istantanea di detti oneri non soggetti a maturazione nel tempo; il difetto di legittimazione passiva con riguardo alla richiesta di rimborso degli oneri di distribuzione



poiché riferiti alla provvigione dovuta all'intermediario del credito, integralmente corrisposta a quest'ultimo; l'insussistenza di rate versate in eccedenza.

A sostegno delle suesposte considerazioni, la resistente - pur consapevole dei principi espressi dalla Corte Costituzionale, con la pronuncia n. 263/2022 resa in materia di riduzione del costo totale del credito ai consumatori in caso di estinzione anticipata del finanziamento, attraverso cui il giudice delle leggi ha dissipato i dubbi di legittimità costituzionale dell'art. 11-octies, comma 2 del c.d. Decreto Sostegni bis (d.l. 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, in legge 23 luglio 2021 n. 106) - ritiene di non poter essere chiamata a rispondere, oggi, per questioni connesse a un errato recepimento della Direttiva 2008/48/CE, ovvero per una errata e non conforme disciplina attuativa in tema di rimborso anticipato, dovendo viceversa patire un danno ingiusto.

Per i motivi esposti, l'intermediario chiede al Collegio di pronunciarsi per il non accoglimento del ricorso in quanto infondato in fatto e in diritto.

## DIRITTO

Il ricorrente agisce per ottenere la restituzione dei costi up front non maturati in esito alla prematura estinzione di un prestito rimborsabile mediante cessione del quinto della retribuzione mensile, ex art. 125-sexies, Tub.

In argomento il Collegio richiama, preliminarmente, il proprio costante orientamento secondo il quale: in assenza di una chiara ripartizione, nel contratto, tra oneri e costi up-front e recurring, l'intero importo di ciascuna delle suddette voci deve essere preso in considerazione, al fine della individuazione della quota parte da rimborsare; l'importo da rimborsare, relativamente ai costi recurring è stabilito secondo un criterio proporzionale, *ratione temporis*, tale per cui l'importo complessivo di ciascuna delle suddette voci viene suddiviso per il numero complessivo delle rate e poi moltiplicato per il numero delle rate residue; l'intermediario è tenuto al rimborso a favore del cliente di tutte le suddette voci, incluso il premio assicurativo (cfr. ABF, Coll. Coord. N. 6167/2014).

Rispetto a tale consolidato indirizzo, in data 11 settembre 2019 è intervenuta la decisione della Corte di Giustizia Europea (causa C-383/18, *Lexitor*) che ha fornito l'interpretazione dell'art. 16, par. 1, della Direttiva 2008/48/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, relativa ai contratti di credito ai consumatori – la quale ha abrogato la direttiva 87/102 CEE del Consiglio - all'uopo precisando che "il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito include tutti i costi posti a carico del consumatore".

In questo contesto si è pronunciato il Collegio di Coordinamento dell'ABF il quale ha osservato come la direttiva evocata fosse immediatamente applicabile nell'ordinamento interno, dal momento che: "le sentenze interpretative della CGUE, per unanime riconoscimento (v., ex multis, Cass. n. 2468/2016; Cass. n. 5381/2017), hanno natura dichiarativa e di conseguenza hanno valore vincolante e retroattivo per il Giudice nazionale (non solo per quello del rinvio, ma anche per tutti quelli dei Paesi membri della Unione, e pertanto anche per gli Arbitri chiamati ad applicare le norme di diritto)". Siffatta interpretazione si impone nelle fattispecie soggette "sia all'art.121, comma 1 lettera e) del TUB, che indica la nozione di costo totale del credito in piena aderenza all'art. 3 della Direttiva, sia all'art.125-sexies, TUB, che dal punto di vista letterale appare a sua volta fedelmente riproduttivo dell'art.16 par. 1 della stessa Direttiva". Pertanto, con riguardo ai ricorsi non ancora decisi, l'ABF ha ribadito il principio per cui l'eventuale previsione negoziale di non ripetibilità di commissioni e oneri debba considerarsi *contra legem* ed ha sancito la rimborsabilità anche degli oneri up front, che in assenza di una specifica e ragionevole previsione contrattuale va effettuata secondo un criterio analogo a quello che



le parti hanno pattuito per il conteggio degli interessi corrispettivi, i quali costituiscono la principale voce del costo totale del credito dalle stesse espressamente disciplinata (ABF Coll. Coord., Dec. n. 26525/2019). In linea con tali canoni ermeneutici è stato, altresì, sottolineato che la previsione pattizia sul conteggio degli interessi corrispettivi rappresenta il solo riferimento normativo avente “forza di legge tra le parti” (art. 1372 cod. civ.) utile (nel rispetto del principio di proporzionalità) alla “integrazione giudiziale secondo equità” (art. 1374 cod. civ.).

Ciò rilevato, in aderenza ai principi testé richiamati, con riferimento ai contratti di finanziamento sottoscritti – come riscontrato nel caso in esame – prima del 25 luglio 2021, poi anticipatamente estinti, l’orientamento condiviso dei Collegi ABF successivamente alla pronuncia n. 263/2022 adottata dalla Corte Costituzionale è conforme nel ritenere applicabile l’art. 125-sexies, Tub, nella originaria formulazione, come innanzi interpretato alla luce della predetta sentenza della CGUE, 11 settembre 2019, C-383/18 (c.d. “sentenza Lexitor”).

Delineato il contesto giuridico in cui la vertenza si colloca, nella fattispecie risulta che in sede di erogazione del prestito l’intermediario ha posto a carico del ricorrente le seguenti voci di costo rilevanti ai fini della decisione: € 500,00 a titolo di spese di istruttoria; € 2.500,00 a titolo di oneri di distribuzione; € 4.150,11 a titolo di commissioni di gestione.

In ordine agli oneri di distribuzione, si osserva che l’eccezione di difetto di legittimazione passiva formulata dal resistente è infondata, trattandosi di costo del credito riportato nel contratto di finanziamento e soggetto, come tale, a riduzione ai sensi dell’art.125-sexies del TUB (cfr. ABF Coll. Bari, Dec. n. 23783/2018).

Rilevato quanto sopra – in disparte le commissioni di gestione, non oggetto di domanda in quanto già restituite al cliente in proporzione lineare al periodo di dilazione non usufruito – dal tenore delle clausole determinative delle spese di istruttoria e degli anzidetti oneri di distribuzione, si evince che detti costi remunerano attività prodromiche alla concessione del prestito non soggette a maturazione nel tempo (cfr. ABF Coll. Bari, Dec. n. 3967/2023); sicché, alla stregua delle normative e dei principi innanzi richiamati, questi devono essere ridotti e restituiti al cliente per la parte residua, da calcolarsi – in mancanza di una valida previsione pattizia – adottando il criterio della curva degli interessi, tenuto conto del più breve lasso temporale di ammortamento del prestito estinto in corrispondenza della 51<sup>a</sup> rata (su n. 120 previste in origine).

Da ciò discende il diritto del ricorrente di ripetere la quota parte dei costi up front reclamati, complessivamente pari a euro 1.069,00 (importo arrotondato al centesimo di euro, al quale vanno aggiunti gli interessi legali dalla data del reclamo), la cui quantificazione trova riscontro nel prospetto esposto in calce:

durata del finanziamento	▶	120
rate scadute	▶	51
rate residue		69

TAN	▶	5,18%
-----	---	-------

	% restituzioni
- in proporzione lineare	57,50%
- in proporzione alla quota	35,62%

n/c		restituzioni				rimborsi	tot ristoro
		importo	in proporzione lineare	in proporzione agli interessi	criterio contrattuale		
○	spese istruttoria (up front)	€ 500,00	€ 287,50	€ 178,09			€ 178,09
○	oneri distribuzione (up front)	€ 2.500,00	€ 1.437,50	€ 890,46			€ 890,46
○	comm. di gestione (recurring)	€ 4.150,11	€ 2.386,31	€ 1.478,21		€ 2.386,31	€ 0,00
○							€ 0,00
○							€ 0
○							€ 0
○	<b>rimborsi senza imputazione</b>						€ 0,00

tot rimborsi ancora dovuti	€ 1.069
interessi legali	si



Arbitro Bancario Finanziario  
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

Non meritevole di accoglimento si palesa il capo della domanda concernente la retrocessione delle rate “eventualmente” versate in eccedenza, in quanto non suffragata da elementi probatori (arg. ex art. 2697, cod. civ.).

Del pari, non può trovare accoglimento l’istanza di refusione delle spese di assistenza professionale in considerazione del carattere seriale della questione trattata, priva di elementi di complessità (cfr. ABF Coll. Coord., Dec. n. 4618/2016).

### **P.Q.M.**

**Il Collegio, in parziale accoglimento del ricorso, dispone che l’intermediario corrisponda al ricorrente la somma di € 1.069,00, oltre gli interessi legali dalla data del reclamo al saldo.**

**Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l’intermediario corrisponda alla Banca d’Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.**

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da  
ANDREA TUCCI